

Alla c.a. di:

**Presidente del Consiglio Regionale
della Lombardia**
Avv. Alessandro Fermi
Sede

**Ordine del Giorno
Proposta di Referendum n. 9**

Oggetto: elettorato passivo elezioni europee magistrati

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

L'articolo 122 della Costituzione pone in capo alla legislazione regionale la competenza a disciplinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità per l'accesso alle cariche regionali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato;

i principi fondamentali sono stati individuati dalla legge n. 165 del 2004, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", e dall'articolo 2, primo comma, n. 6) della legge n. 154 del 1981 (ancora in vigore per questo punto) che dispone che non siano eleggibili a consigliere regionale, "nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori". La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni (per dimissioni, trasferimento, revoca, collocamento in aspettativa) entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature (articolo 2, secondo comma).

RILEVATO CHE

La legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31 sulla “*disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale*” all’articolo 3 sulle cause di ineleggibilità enumera:

d) i magistrati, anche se componenti della magistratura onoraria, delle corti di appello e dei tribunali, i giudici di pace, nonché i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione regionale della Corte dei Conti e i componenti delle commissioni tributarie che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

e) i giudici della Corte costituzionale, i magistrati della Corte di cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, i componenti del Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche, i magistrati della sezione centrale della Corte dei conti e i componenti degli organi di giustizia dell'Unione europea;

PRESO ATTO CHE

La legge n. 18 del 1979 che disciplina le elezioni europee all’articolo 4 prevede che “*possano essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale*”.

La legge non prevede altre cause di ineleggibilità al mandato europeo, oltre l’assenza dei requisiti necessari per godere dell’elettorato passivo. Può dirsi dunque che per le elezioni europee non vi siano specifiche disposizioni circa l’elettorato passivo dei magistrati.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. a verificare in sede di Conferenza Stato Regioni la compatibilità della mancata previsione nell’ambito della legge elettorale del parlamento europeo a quelle cause di ineleggibilità previste per

la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e l'eventuale applicazione di clausole di ineleggibilità come previste dall'articolo 3 della legge regionale lombarda.

Milano, 12 luglio 2021

**Il consigliere regionale
Marco Fumagalli**

**Documento pervenuto il 12 luglio 2021
ore: 11.06**